Comune di Vedelago - Protocollo (U) n.0019770/2026 del 01-10-2026

COMUNE DI VEDELAGO

Provincia di Treviso

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 13 DEL 30/09/2026

OGGETTO:	Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico – stagione termica 2026-2027.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM_{10} pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM_{10} in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM_{10}, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM_{10} permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM_{10}: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di

Comune di Vedelago - Protocollo (U) n.0019770/2026 del 01-10-2026

specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM_{10} rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- con DGR n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- la DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Vedelago risulta inserito nella zona "IT0522 zona Pianura" e ha una popolazione compresa tra i 10000 e i 30000 abitanti;
- con DGR n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM_{10} tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- con DGR n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- la Deliberazione di Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM_{10}), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22/06/2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM_{10} individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

VISTA la proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta inserita nel "decreto-legge Infrastrutture" (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/5/2025, convertito in L. n. 105 del 18/7/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 innalzando anche a 100000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare la limitazione;

VISTA la relativa presa d'atto della Regione Veneto con DGR n. 1005 del 2/9/2025;

RICORDATO che la L. n. 105/2025 ha altresì stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di redazione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla L.R. n. 22 del 15/09/2026 che rinvia al 1/10/2027 il blocco strutturale della circolazione per i veicoli diesel Euro 5, e dalla DGR n. 1024 del 18/9/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DGR n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12/09/2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6/11/2023, n. 155. Art. 1"

CONSIDERATO che:

- nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;
- in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

Comune di Vedelago - Protocollo (U) n.0019770/2026 del 01-10-2026

VISTI:
- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l’articolo 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM_{10})”;
- la DGR n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l’art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

ORDINA

MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE DA PM_{10}

A decorrere **dall’1/10/2026 sino al 30/04/2027**, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale:

con livello “Nessuna allerta” – verde:
- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - i **19°C** (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 - i **17°C** (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.

 Sono comunque esclusi dall’applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge.
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **“4 stelle”** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento. Sono consentite **deroghe, oggetto di specifica ordinanza sindacale, ai seguenti due eventi**,

organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie, nel rispetto delle norme di sicurezza e precauzione:

- fuochi di Capodanno;
- falò rituali, nel mese di gennaio 2027, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali dell'Epifania, con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi;

con livello di "Allerta 1" – arancio e livello di "Allerta 2" – rosso:

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare i **18°C** (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **"5 stelle"** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento;
- il divieto di spazzamento a secco e di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade;

MISURA COMPENSATIVA TEMPORANEA DEFINITA DALLA DGR N. 1024/2026

Riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli **edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5** secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993 limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

A decorrere **dall'1/10/2026** sino **al 30/04/2027 con livello "Nessuna allerta" – verde:**

l'istituzione del divieto di circolazione solo sulle strade urbane, nei **giorni feriali** da **lunedì** a **venerdì**, dalle ore **8.30** alle ore **19.30**, per le seguenti categorie di veicoli:

a) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), **alimentati a benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0** e **Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b) **autoveicoli M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), **alimentati a gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c) **veicoli L** (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro0** non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

INVITA i conducenti delle seguenti categorie di veicoli a non sostare con motore acceso:

- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci.

INFORMA

Comune di Vedelago - Protocollo (U) n.0019770/2026 del 01-10-2026

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:
 Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di Castelfranco Veneto vengono misurati e/o previsti almeno **4 giorni consecutivi** di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
 Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno **10 giorni consecutivi** di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
 Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno **2 giorni consecutivi** di rispetto del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
 I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM_{10} di ARPAV reperibile al seguente link:
 https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa:
 di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle **"4 stelle"** e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm^3 e COT superiore a 35 mg/Nm^3 e
 di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle **"5 stelle"** e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 5 mg/Nm^3 e COT superiore a 2 mg/Nm^3;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del comune di Vedelago e inviata ai seguenti soggetti interessati: Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Marca Occidentale; ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso; Regione del Veneto; Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale; Prefettura di Treviso; Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso; Stazione dei Carabinieri di Vedelago; Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana; MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale; Contarina SpA.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dal presente provvedimento con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

A norma dell'art. 6 della L. n. 241/1990, si rende noto che i responsabili del procedimento sono:
- il Responsabile del Settore Ambiente e SUAP per gli aspetti ambientali;
- il Comandante della Polizia Locale dell'Unione di Comuni Marca Occidentale per gli aspetti legati al Codice della Strada;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO

Giuseppe Romano
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Vedelago - Protocollo (U) n.0019770/2026 del 01-10-2026

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Vedelago ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Vedelago - Protocollo (U) n.0019770/2026 del 01-10-2026